



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000058 del 14/04/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione calore di impianti termici e condizionamento di alcuni edifici comunali con combustibile a mano - CIG 63670174A4 – Conclusione del procedimento per l'adozione di provvedimento in autotutela ovvero di recesso. Conferma determina n. 8 dell'01/02/2016.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 30/09/2015 veniva bandita gara per l'affidamento del servizio di gestione calore di impianti termici e condizionamento di alcuni edifici comunali;
- Alla predetta gara partecipavano le seguenti ditte:
 - 1) Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l.
 - 2) Carbotermo S.p.A.
 - 3) CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa
 - 4) Cofely Italia S.p.a.
 - 5) Siram S.p.A. Capogruppo in RTI con Renzi Alberto S.r.l. mandante
- All'esito dell'espletamento delle operazioni di gara, risultava aggiudicatario il Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – CNS, con un punteggio complessivo di 83,523 (59,577 per l'offerta tecnica e 23,946 per l'offerta economica);
- In data 01/02/2016, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate dall'Amministrazione, veniva adottata determina n. 8 di aggiudicazione definitiva in favore del predetto Consorzio (con visto del dirigente Servizio Finanziario apposto il 09/02/2016);
- Il successivo 10/02/2016 perveniva richiesta formulata da Carbotermo Spa di esclusione dell'aggiudicatario e di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, fondata sul provvedimento dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato n. 1175, assunto nell'adunanza 22/12/2015 e depositato il 20/01/2016, di comminazione di sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 56.190.090,00. L'Autorità Garante, infatti, assumendo che il CNS - Consorzio Nazionale Servizi

Società Cooperativa - unitamente ad altre società, avesse posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, comminava siffatta sanzione e disponeva che le società ritenute responsabili del comportamento anticoncorrenziale, si astenessero in futuro dal porre in essere condotte analoghe a quelle oggetto dell'infrazione accertata.

La società Carbotermo S.p.a., motivava la propria richiesta come di seguito sinteticamente indicato:

- 1) CNS avrebbe dovuto rappresentare, in sede di attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 38, lett. f) del Codice Appalti, l'attivazione del procedimento da parte dell'Autorità Garante, nonostante la sanzione pecuniaria fosse successiva all'espletamento della gara;
 - 2) il provvedimento sanzionatorio subito da CNS porrebbe la medesima in posizione di insanabile contrasto con le finalità e la *ratio* del patto di integrità, accluso agli atti di gara;
 - 3) la violazione delle norme sulla concorrenza sarebbe motivo di esclusione, anche alla stregua delle vigenti direttive comunitarie (direttiva 2004/18 e direttiva 2014/24), posto che nella nozione di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale deve ricondursi qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell'operatore. Nello stesso senso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cfr. sentenza 18/12/2014, in causa C-470/13), in base alla quale la commissione di un'infrazione alle regole della concorrenza, in particolare qualora tale infrazione sia stata sanzionata con un'ammenda, costituisce causa di esclusione rientrante nell'articolo 45, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18;
- l'Amministrazione, tenuta per legge a dare comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva adottata, vi provvedeva e, vista la richiesta di Carbotermo s.r.l. sopra richiamata, contemporaneamente, disponeva l'apertura di procedimento volto ad accertare l'incidenza della sanzione comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla moralità professionale dell'aggiudicataria;
 - a fronte dell'apertura del suddetto procedimento, CNS presentava memoria partecipativa, datata 23/02/2016 ed osservava che gli ordinamenti comunitario e nazionale individuano in modo puntuale le cause di esclusione dalle gare pubbliche, a nessuna delle quali sarebbe riconducibile il fatto posto alla base dell'avvio del procedimento. Nello specifico nessuna norma correlerebbe un effetto riduttivo della capacità a contrarre con gli enti pubblici all'adozione di provvedimenti sanzionatori dell'Antitrust (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 4750/03). Né ricorrerebbe alcun presupposto legittimante il ricorso all'autotutela, data l'insussistenza di carenze, coeve all'espletamento della gara o sopravvenute, dei requisiti dichiarati dal CNS nonché di inadempimenti o vizi attinenti alla posizione del Consorzio;
 - Con riferimento alla previsione di cui all'art. 38, comma 1, lett. f) del codice dei Contratti Pubblici, viene sostenuto da CNS che tale norma si riferirebbe a vicende attinenti alla fase esecutiva del rapporto e non certo al procedimento di gara (Cfr. decisione Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3282/2012), nel quale si colloca la presunta intesa anticoncorrenziale. Inoltre, a parere di CNS, l'errore, per essere rilevante ai fini della norma, deve essere commesso in un rapporto con la stessa Amministrazione;
 - Da ultimo, evidenziava che era in corso di notificazione ricorso al TAR avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a fondamento del quale il Consorzio assume l'insussistenza di prove serie, precise e concordanti atte a giustificare la determinazione assunta dall'Autorità;
 - In data 09/03/2016, la società Carbotermo S.p.a., letta la memoria di CNS, presentava anch'essa memoria partecipativa precisando che:

- la norma applicabile alla fattispecie sarebbe l'art. 38, comma 1, lett. f), secondo periodo, (di recepimento dell'art. 45, paragrafo 2, lett. d), Direttiva 2004/18/CE), in base alla quale sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che, secondo motivata valutazione dell'Ente, hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
 - la rilevanza dell'errore professionale non è circoscritta ai casi occorsi nell'ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell'Impresa;
 - la collusione posta in essere da CNS avrebbe comportato un utilizzo distorto, proprio in fase esecutiva, dello strumento del subappalto;
 - CNS non avrebbe allegato o provato, se non in maniera del tutto apodittica, le circostanze di fatto dalle quali desumere l'insussistenza dell'errore grave alla stessa contestato dall'Antitrust;
- Successivamente, in data 14/03/2016, la stessa società Carbotermo S.p.a., nell'integrare la suddetta memoria partecipativa, evidenziava altresì che:
- Il provvedimento adottato dall'Antitrust non era il primo atto che contestava a CNS modalità anticoncorrenziali di acquisizione di opere pubbliche in quanto, già il Prefetto della Provincia di Roma con provvedimento del 22/01/2015 aveva contestato a CNS comportamenti volti alla spartizione di lotti ed alla condivisione dei termini economici delle offerte in più gare indette dalla società AMA interamente posseduta dal Comune di Roma;
 - La sanzione inflitta dall'Antitrust, pari ad € 56.190.090,00 da pagare entro 90 gg. dalla notificazione, porrebbe in serio dubbio la capacità economico finanziaria dell'aggiudicataria, con conseguente vanificazione delle modalità con le quali quest'ultima avrebbe attestato il possesso di detto requisito. A tal fine la società Carbotermo allegava "Relazione sulla Gestione del Bilancio chiuso al 31/12/2014" del CNS, dalla quale risultava un utile netto di esercizio pari ad € 4.843.918,00, quindi di importo inferiore al 10% dell'ammontare della sanzione comminata;
- Al fine di approfondire le nuove circostanze evidenziate nell'ultima memoria partecipativa di Carbotermo, l'Amministrazione in data 15/03/2016 (Prot. 17446 – RI 00/3500) prorogava di trenta giorni il procedimento in autotutela avviato in data 15/02/16, dando il termine di 10 gg. al CNS per controdedurre in ordine alle vicende richiamate nella seconda memoria partecipativa di Carbotermo, nonché per dimostrare il permanere della capacità economico-finanziaria;
- In riscontro a suddetta nota, in data 25/03/2016, il CNS precisava al Comune di Novara quanto segue:
- 1) con riferimento al provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, ribadiva, in sostanza, quanto dedotto nella propria prima memoria circa l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione della fattispecie di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. f) del codice dei Contratti. A sostegno di siffatto argomentare richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 813 del 29/02/2016;
 - 2) del pari il commissariamento di alcuni contratti disposto dalla Prefettura della Provincia di Roma, non rilevarebbe nel caso di specie, in quanto non rientrante in alcuna delle ipotesi tassative di esclusione disciplinate dal Legislatore. Peraltro, detto commissariamento, non sarebbe più attuale e oggetto anch'esso di giudizio pendente avanti al TAR Lazio. Inoltre CNS asserisce che i fatti che hanno determinato l'applicazione di tale misura di straordinaria gestione non sarebbero direttamente ascrivibili al medesimo, che anzi sarebbe stato ammesso dal Tribunale come parte offesa nel procedimento penale pendente nei confronti degli indagati. Evidenziava, poi, di essere iscritto nella White List della Prefettura di

Bologna (allegava nota Prefettura di Bologna 18/03/2016 – Prot. Fasc. 9950/2015/Area I OSP);

3) La sanzione irrogata dall'AGCM non inciderebbe sulla capacità economico-finanziaria del CNS, tant'è che la stessa AGCM nel provvedimento sanzionatorio di cui sopra, motiva la quantificazione della sanzione sulla base del Bilancio del CNS e dei calcoli degli indici di liquidità, di solvibilità e di redditività del Consorzio medesimo;

- Successivamente, a fronte della richiesta della stazione appaltante di produrre documentazione a conferma delle lettere di referenze prodotte in sede di gara, CNS produceva note di referenze degli Istituti di credito BNL (datata 07/04/2016) e BPER (datata 06/04/2016);
- In pendenza del procedimento in autotutela, all'interno del quale si colloca la corrispondenza su richiamata, in data 21/03/2016 Carbotermo S.p.A. notificava al Comune di Novara ricorso giurisdizionale avanti il Tar per il Piemonte volto all'annullamento della determina n. 8 del 01/02/2016, comunicata alla medesima in data 15/02/2016, del verbale di gara pubblica del 18/11/2016, del provvedimento n. 9571 del 15/02/2016 di avvio del procedimento in autotutela, della nota prot. n.17446 del 15/03/2016 inerente la proroga della durata del procedimento in autotutela; dei verbali delle sedute riservate della commissione giudicatrice. A fondamento del gravame presentato, nella sostanza, ribadiva quanto dedotto nelle diverse memorie presentate all'Amministrazione, sopra richiamate;

Viste:

le memorie ed i documenti depositati dal CNS (aggiudicataria dell'appalto) e dalla Carbotermo S.p.a. (seconda classificata in graduatoria e ricorrente nel giudizio pendente avanti il Tar per il Piemonte), nel corso dell'istruttoria inerente il procedimento di autotutela;

Considerato che:

in ordine alle questioni sollevate nell'ambito del procedimento in autotutela relativamente al **grave errore nell'esercizio dell'attività professionale** si rende doveroso svolgere le seguenti osservazioni:

- L'art. 46, comma 1 bis, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. aggiunto dal D.L. 13/05/2011, n. 70, (conv. dalla L. 12 luglio 2011 n. 106), introducendo nel sistema dei contratti pubblici il principio di tassatività della cause di esclusione, autorizza l'esclusione dalle procedure di gara soltanto in presenza:

1) di una "causa normativa", contemplata dalle singole disposizioni del decreto stesso mediante la previsione espressa della esclusione o la loro formulazione in termine di divieto o di imposizione di adempimenti doverosi;

2) di una "causa amministrativa", che rientri nell'ambito delle fattispecie generali tassativamente indicate dallo stesso art. 46 (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 02/02/2015, n. 461).

- La tassatività delle ipotesi di esclusione costituendo specificazione dei principi di proporzionalità e del "*favor participationis*", assurge evidentemente a principio generale: da tale principio discende che, qualora manchi, nelle disposizioni che regolano siffatte procedure, una chiara prescrizione che imponga in modo esplicito l'obbligo dell'esclusione, vale il principio della più ampia partecipazione alla gara allo scopo di garantire il migliore risultato per l'amministrazione (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15/04/2013, n. 2064);

- più precisamente, l'attuale sistema normativo, prevede cause di esclusione "**obbligatorie**" e cause di esclusione "**facoltative**", queste ultime rimesse ad una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione aggiudicatrice;

- nel caso in esame, assume rilievo la fattispecie normativa disciplinata all'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede l'estromissione delle imprese concorrenti dalla gara e dalla successiva contrattazione se **secondo motivata valutazione della stazione appaltante**, queste abbiano "(...) commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualunque mezzo di prova dalla stazione appaltante";

- trattasi, in sostanza, di una causa di esclusione definibile come "*facoltativa*", essendo l'Amministrazione dotata di ampia discrezionalità nel valutare l'incidenza dell'errore professionale sull'affidabilità dell'impresa e sull'interesse a stipulare il contratto;

- detta discrezionalità facente capo all'Ente aggiudicatario risulta, altresì, confermata dalla lettura delle direttive comunitarie 2004/18 e 2014/24;

- nello specifico l'art. 45, par. 2, lettera d), della direttiva 2004/18, recepito dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, stabilisce che **è consentito** all'Amministrazione di escludere qualunque operatore che nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave in quanto idoneo a mettere in discussione l'integrità dell'Impresa;

- del pari l'art. 57, comma 4, lett. d) della nuova direttiva 2014/24 prevede che: "*Le amministrazioni aggiudicatrici **possono** escludere un operatore economico ... se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza*", così confermando la natura facoltativa di siffatta causa di esclusione;

- dalla disamina della normativa nazionale e comunitaria emerge, inoltre, che, ai fini dell'esclusione, **deve sussistere un grave errore nell'attività professionale da pregiudicare la fiducia e l'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, "ex ante", nell'Impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un appalto;**

- la giurisprudenza ha chiarito che, per procedere all'esclusione è necessario che l'Amministrazione, con atto motivato, dia conto della gravità e della negligenza incidente sull'interesse pubblico a stipulare un contratto con l'Impresa partecipante alla gara (Cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 296 del 27/01/2010);

- è stato, altresì, precisato che l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006, non ha carattere sanzionatorio, essendo viceversa prevista a presidio dell'elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico, per la cui valutazione l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità (Cfr. in termini: Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2013, n. 2610; 15 marzo 2010, n. 1500; 14/04/2008, n. 1716; sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2245; TAR Lazio, n. 6525 del 19/06/2014);

- ciò posto, alla stregua della normativa e dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamati, risulta dirimente verificare se, nel caso in esame, le condotte contestate al CNS con il provvedimento dell'AGCM e con il Decreto di Commissariamento della Prefettura della Provincia di Roma siano idonee a pregiudicare l'elemento fiduciario che deve connotare il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

In particolare:

1.1. Sul provvedimento dell'AGCM

In merito al provvedimento in esame, nella memoria difensiva prodotta nel procedimento da cui è scaturita la sanzione ed allegata alle deduzioni presentate in data 23/02/2016 all'Amministrazione esponente, il CNS ha puntualmente controdedotto in merito alle varie contestazioni mosse dall'Autorità Garante, nonché motivato la propria strategia imprenditoriale rispetto alla gara indetta dalla Consip, giustificando la propria scelta di partecipare ad alcuni lotti della gara piuttosto che ad altri.

Si appalesa comunque doverosa una valutazione circa l'incidenza dei comportamenti contestati a CNS sull'affidabilità del medesimo, quale contraente e sulla possibilità che comportamenti analoghi a quelli contestati possano verificarsi nel corso della fase contrattuale.

Sotto un primo profilo, preme osservarsi come detta condotta non abbia inciso sul corretto svolgimento della presente gara, alla quale ha partecipato un numero di Imprese tale da garantire il rispetto del principio della libera concorrenza e dell'ampia partecipazione ad una gara.

In ordine a tale aspetto, infatti, non si sono verificati fatti che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere che siano stati conclusi accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Inoltre, l'Amministrazione esponente ritiene che la circostanza per cui nel provvedimento sanzionatorio sia stato disposto che le Imprese sanzionate debbano adottare misure atte ad evitare il riproporsi di condotte collusive analoghe a quelle accertate, rappresenti un elemento sulla scorta del quale l'Ente possa confidare in un regolare svolgimento del presente rapporto negoziale.

Sul punto, non può peraltro sottacersi come le Imprese sanzionate siano tenute a dare comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, entro il prossimo 31 maggio 2016, degli accorgimenti adottati per garantire un utilizzo corretto delle dinamiche consortili.

Ad ulteriore conforto di quanto sopra, si evidenzia come dette Imprese siano state, altresì, diffidate dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quelli accertati dall'Autorità.

Non si condivide, poi, la valutazione effettuata da Carbotermo S.p.A. in merito alla possibilità che, nella fase esecutiva del contratto, possa essere fatto un uso distorto dello strumento del subappalto, posto che ciò presupporrebbe la stipula di un accordo antecedente alla partecipazione alla presente gara.

Senonché, come già detto prima, non si sono verificati fatti né si hanno elementi per ritenere che, nel caso di specie, siano stati conclusi accordi di siffatta natura.

Peraltro, CNS riferisce che detto provvedimento sanzionatorio è stato oggetto di gravame avanti il TAR per il Lazio, sicché, detta condotta contestata non è oggetto di accertamento giurisdizionale avente carattere di definitività.

1.2. Sul Decreto di Commissariamento della Prefettura della Provincia di Roma

Il decreto di Commissariamento del CNS, relativamente all'esecuzione di due gare d'appalto (nn. 18/2011 e 30/2013) indette da AMA S.p.A., avverso il quale pende ricorso avanti il TAR Lazio è stato emesso dalla Prefettura della Provincia di Roma in data

26/01/2015 (n. 22132), a seguito di istanza del Presidente dell'ANAC del 14/01/2015 ed ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b) del decreto legge 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 114.

Trattasi, in sostanza, di provvedimento straordinario basato sul ricorrere di fatti oggetto di procedimento penale avviato nei confronti di diversi soggetti, tra i quali due operanti in nome del Consorzio, cui sono state contestate personali responsabilità nell'ambito delle complesse e delicate indagini condotte dalla locale Procura della Repubblica, in merito a fenomeni qualificati quali turbative di gara finalizzate a vedersi assegnate commesse gestite dall'Azienda Municipale Ambiente, incaricata della gestione dei servizi ambientali in materia di rifiuti, per conto di Roma Capitale.

Al riguardo, si ritiene che il venir meno dell'elemento fiduciario rispetto alla singola persona, non possa, nella materia delle gare pubbliche, tramutarsi automaticamente in una sfiducia generalizzata nei confronti del soggetto aggiudicatario (Cfr. TAR Campania, Napoli, n. 5321 del 24/09/2014). A ciò va aggiunto, ed è certamente un fatto determinante, che alla data della gara bandita dal Comune di Novara, detti soggetti, in ragione del loro coinvolgimento nelle vicende giudiziarie sfociate nell'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma in data 28/11/2014, non avrebbero comunque potuto esercitare alcuna influenza sulle scelte gestionali del Consorzio. Ciò posto, si ritiene che il disvalore delle condotte astrattamente ascritte a detti soggetti come fatto-reato non abbia inciso sulla corretta aggiudicazione della gara di che trattasi né possa comportare di per sé un *vulnus* dell'elemento fiduciario, con riferimento alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in esame.

Inoltre, CNS nella memoria partecipativa del 25/03/2016 comunica che per i fatti ivi contestati è pendente altresì un giudizio penale presso il Tribunale di Roma (RG35924/2015) nei confronti dei presunti autori delle condotte contestate nel provvedimento in esame, in relazione al quale il Tribunale ha ammesso CNS come parte offesa in data 07/09/2015, con conseguente dissociazione del consorzio dall'eventuale accertamento della condotta penalmente rilevante dei presunti colpevoli.

Né può essere trascurato che la misura eccezionale adottata dal Prefetto di Roma, fondata, come detto, su fatti aventi rilievo penale, il cui accertamento è *in itinere*, si inserisca in un contesto territoriale e in un settore (quello dei rifiuti) ben diversi da quelli che hanno caratterizzato l'appalto del Comune di Novara, con riferimento al quale non sussistono elementi per ritenere che la gara non si sia svolta con correttezza e nel rispetto della legalità.

Inoltre, la consorziata, individuata come soggetto esecutore dell'appalto indetto dal Comune di Novara, si appalesa totalmente estranea alle vicende oggetto di indagini penali avviate dalla Procura di Roma che hanno interessato il settore degli appalti pubblici e quello dei rifiuti in particolare.

Ulteriore elemento che non può essere trascurato nella valutazione complessiva dell'affidabilità del CNS è il recente rinnovo dell'iscrizione del medesimo nella White list della Prefettura della Provincia di Bologna, come da nota del 18/03/2016 agli atti, disposto a seguito delle verifiche effettuate dalle quali "(...) non sono emerse le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 né gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, del D. Lgs. 159/2011 a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto".

A fronte di quanto sopra esposto e dell'istruttoria svolta, le circostanze contestate nei due provvedimenti succitati, tra l'altro ancora sottoposte al sindacato delle competenti Autorità Giudiziarie (Amministrativa e Penale), allo stato attuale non comportano un *vulnus* dell'elemento fiduciario inerente il servizio aggiudicato con la gara in esame, posto che non

si configurano come grave negligenza idonea a giustificare l'esclusione dell'aggiudicataria dalla gara in esame.

Considerato altresì che:

a) Con riferimento al contestato venir meno del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria in capo a CNS, quest'ultimo, a seguito di espressa richiesta dell'Amministrazione scrivente, ha prodotto note di riferimento degli Istituti di credito BNL (datata 07/04/2016) e BPER (06/04/2016) in merito alla conferma della permanenza di quanto espresso nelle precedenti referenze, presentate in sede di gara;

b) In merito alle altre argomentazioni addotte da Carbotermo S.p.A., a fondamento della richiesta di esclusione dalla gara del Consorzio, afferenti l'obbligo del Consorzio di dichiarare in sede di gara l'esistenza del procedimento attivato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonché l'asserito insanabile contrasto tra il provvedimento sanzionatorio subito da CNS ed il patto di integrità sottoscritto, l'Amministrazione ritiene le medesime non meritevoli di accoglimento;

c) ed infatti, in ordine alla prima contestazione, si evidenzia che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato dall'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza successivamente alla conclusione della gara e notificato addirittura alla fine del mese di gennaio 2016, sicché non poteva ritenersi sussistente alcun obbligo dichiarativo in proposito;

d) quanto al provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Roma, si ritiene parimente insussistente un obbligo dichiarativo, posto che il medesimo afferisce all'adozione di misura cautelare limitata a due appalti dell'AMA di Roma e non ad una risoluzione contrattuale;

e) quanto al patto di integrità, nel rammentare che con il medesimo l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si osserva che non solo detto patto non si pone in contrasto con il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ma al contrario rappresenta uno strumento a garanzia della corretta esecuzione del contratto di cui si controverte

Visto

l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento, ritenuta l'insussistenza di presupposti per procedere all'adozione di provvedimenti di esclusione o di autotutela, a conclusione del procedimento avviato in data 14/02/2016.

DETERMINA

- a) di confermare, per le motivazioni in premessa, la determina n° 08 del 01/02/2016 inerente la presa d'atto dei verbali della gara avente ad oggetto "*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione calore di impianti termici e condizionamento di alcuni edifici comunali con combustibile a metano – CIG 63670174A4*" e l'aggiudicazione definitiva in favore di CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa ;
- b) conseguentemente di non accogliere l'istanza di autotutela formulata da Carbotermo S.p.a., seconda nella graduatoria relativa alla gara di cui sopra;

- c) di dare atto che si procederà alla notifica del presente provvedimento a tutti gli operatori commerciali che hanno partecipato alla gara;
- d) di dare atto che la presente determina diverrà efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8°, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso da parte di CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le quali è in corso la procedura attraverso il sistema AVCPASS dell'A.N.A.C..

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
Responsabile del Procedimento
Arch. Elena Nannini

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000058 del 14/04/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Non soggetta a visto contabile	0,00	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
